

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		ROMITA, <i>Relatore</i>	275, 277
PRESIDENTE	272	CODIGNOLA	276
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		RIVERA	277
SÈGNI e ERMINI: Contributo straordinario agli Istituti storici per l'età moderna e contemporanea e per il Risorgimento nella ricorrenza del primo centenario dell'unità nazionale. (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (32-B)	272	SERONI	277
PRESIDENTE	272	CAIAZZA	278
Inversione dell'ordine del giorno:		DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	278
PRESIDENTE	273, 282	NATALI	278
LEONE RAFFAELE	282	Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		DE GRADA ed altri: Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici. (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (387-B)	278
BERTÈ ed altri: Proroga di validità delle terne dei concorsi a cattedre universitarie. (1532);		PRESIDENTE	278, 279
NATALI: Proroga del termine biennale relativo alla validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie espletatisi nel 1957. (1656);		MARANGONE, <i>Relatore</i>	278
ROSSI PAOLO e RESTA: Proroga di validità delle terne dei concorsi universitari. (1764)	273	DE GRADA	279
PRESIDENTE	273, 274, 275, 277	DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	279
SCAGLIA, <i>Relatore</i>	273	Senatore BALDINI ed altri: Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi. (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (1897)	279
BERTÈ	274, 275, 276, 278	PRESIDENTE	279, 280
		SAVIO EMANUELA, <i>Relatore</i>	279
		MARANGONE	280
		SCIORILLI BORRELLI	280
		MALAGUGINI	280
		DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	280

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1960

	PAG.
LEONE RAFFAELE ed altri: Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali. (1861)	282
PRESIDENTE	282, 283
LEONE RAFFAELE	282, 283, 284
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	282, 288, 284
CAIAZZA	282, 283, 284
CODIGNOLA	283, 284
PITZALIS	284
CERRETI ALFONSO	284
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	284

La seduta comincia alle 18,15.

SCIORILLI BORRELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rampa.

Il deputato Natali interviene senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 1656, oggi all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Segni e Ermini: Contributo straordinario agli Istituti storici per l'età moderna e contemporanea e per il Risorgimento nella ricorrenza del primo centenario dell'unità nazionale (modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (32-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Segni e Ermini: « Contributo straordinario agli Istituti storici per l'età moderna e contemporanea per il Risorgimento nella ricorrenza del primo centenario dell'unità nazionale », approvata dalla Camera nella seduta del 16 luglio 1959 e modificata dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 17 dicembre 1959.

Le modifiche apportate dal Senato sono di carattere formale e quindi, data l'assenza del relatore onorevole Baldelli, posso riferire io stesso.

Il provvedimento sottoposto all'esame della nostra Commissione prevede lo stanziamento di un contributo straordinario, ripartito in dieci esercizi a cominciare dal 1959-

1960, di lire 200 milioni a favore dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e di lire 120 milioni a favore dell'Istituto storico italiano del risorgimento, per gli studi commemorativi del primo centenario dell'unità nazionale.

Le modifiche apportate dalla Commissione del Senato consistono nell'opportuno inserimento, secondo l'esatta sua dizione, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Pertanto, esprimo parere favorevole all'approvazione delle modifiche introdotte dal Senato.

Passiamo all'esame di tali modifiche.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Per la ricorrenza del primo centenario dell'unità nazionale italiana è stabilito a favore dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e dell'Istituto storico italiano del risorgimento un contributo straordinario rispettivamente di lire 200 milioni e di lire 120 milioni ripartito in dieci esercizi a cominciare dal 1959-60.

Dell'importo complessivo sopra indicato, una somma non inferiore a lire 3 milioni annui sarà destinata alla pubblicazione di documenti e di studi che riguardano la storia della Resistenza ».

La VI Commissione del Senato ha approvato senza modificazioni il 1° comma, mentre il 2° è stato così modificato:

« Dell'importo complessivo sopra indicato, una somma non inferiore a lire 3 milioni annui sarà destinata alla pubblicazione di documenti e di studi che riguardano la storia della Resistenza. A tal fine gli Istituti di cui al precedente comma si varranno della collaborazione dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia ».

Pongo in votazione il 2° comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Il programma delle pubblicazioni dei due istituti, in occasione della ricorrenza del primo centenario dell'Unità nazionale italiana, sarà redatto secondo le direttive impartite da un comitato del quale faranno parte il presi-

dente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, il presidente dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano, il presidente dell'Istituto storico per la resistenza, un rappresentante dell'Accademia nazionale dei lincei e tre studiosi di particolare competenza nominati dal Ministro della pubblica istruzione».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il programma delle pubblicazioni dei due Istituti, in occasione della ricorrenza del primo centenario dell'Unità nazionale italiana, sarà redatto secondo le direttive impartite da un comitato del quale faranno parte il presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, il presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, il presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, un rappresentante dell'Accademia nazionale dei lincei e tre studiosi di particolare competenza nominati dal Ministro della pubblica istruzione».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'ultimo articolo, l'articolo 3, non è stato modificato.

La VI Commissione del Senato, altresì, ha modificato il titolo della proposta di legge, che originariamente era: « Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario dell'Unità nazionale ».

Pongo in votazione il nuovo titolo, di cui in principio ho dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché il relatore sulla seconda proposta di legge all'ordine del giorno, onorevole Marangone, è assente e così il proponente onorevole De Grada, propongo di passare al successivo punto dell'ordine del giorno e cioè alle proposte di legge 1432, 1656 e 1764, concernenti tutte la proroga di validità delle terne dei concorsi universitari.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bertè ed altri: Proroga di validità delle terne dei concorsi a cattedre universitarie (1532); del deputato Natali: Proroga del termine biennale relativo alla validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie espletatisi nel 1957 (1656); e dei deputati Rossi Paolo e Resta: Proroga di validità delle terne dei concorsi universitari (1764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bertè ed altri: « Proroga di validità delle terne dei concorsi a cattedre universitarie »; Natali: « Proroga del termine biennale relativo alla validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie espletatisi nel 1957 »; Rossi Paolo e Resta: « Proroga di validità delle terne dei concorsi universitari ».

Relatore della prima proposta è l'onorevole Romita, per le altre due l'onorevole Scaglia.

Poiché il primo è per il momento assente prego l'onorevole Scaglia di voler svolgere la relazione.

SCAGLIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! La sostanza delle tre proposte di legge è la stessa, con la sola differenza che la prima riguarda i concorsi di un quinquennio, la seconda i concorsi svoltisi in un determinato anno e la terza è di carattere generale e riflette quindi tutti i concorsi.

In sostanza si tratta di questo. Per i concorsi universitari è prevista la formazione di una terna di vincitori e coloro che sono compresi nelle terne possono essere chiamati, nello spazio di due anni, a ricoprire una cattedra.

Si verifica talvolta che qualcuno di quelli che sono compresi nella terna non riesca ad ottenere, nel biennio, la chiamata da nessuna università, per cui decade dal diritto.

Le proposte di legge in esame si propongono, in misura più o meno larga, di venire incontro all'esigenza di quei ternati che nello spazio dei due anni non riescano ad avere una chiamata che li sistemi.

È evidente, quindi, l'intento di umanità da cui è mossa la proposta. Ma è anche evidente lo sconvolgimento grave che ne deriverebbe per i nostri ordinamenti, qualora la validità di certi concorsi fosse prorogata non dico indefinitivamente ma per un periodo molto lungo, per esempio di 4 anni. Per cui ci potrebbero essere degli altri possibili con-

correnti, di maggior valore, nel corso di questi 4 anni, i quali, solo perché non hanno potuto partecipare a quel concorso, rimarrebbero esclusi dalla possibilità di ricoprire una cattedra. A parte il fatto che, qualora si prorogasse di due anni la durata delle terne, si indurrebbero le facoltà anche a procrastinare le chiamate, per cui gli stessi che entro 2 anni non sono chiamati, potrebbero trovarsi ad aspettare invano lo scadere dei 4 anni.

Queste ragioni e la considerazione che, d'altra parte, l'inconveniente al quale le tre proposte di legge vogliono porre rimedio può essere ovviato dalla possibilità per il ternato di partecipare a successivi concorsi, ci fanno ritenere che, non approvando queste proposte di legge, in fondo non si preclude la possibilità di accesso alle cattedre universitarie ai ternati non chiamati nel biennio. Diversamente, date le poche cattedre nelle facoltà, creare contemporaneamente tre vincitori potrebbe rappresentare una misura eccessiva e non corrispondente alle effettive esigenze dell'insegnamento superiore.

Per cui esprimo parere contrario a tutte le tre proposte di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e desidero esprimere il mio pensiero ed assumere le mie responsabilità nei confronti di queste proposte di legge.

Sono certo che i colleghi che le hanno presentate sono stati mossi dal nobile intento di favorire i giovani che, dopo aver vinto i concorsi universitari, non sono stati chiamati dalle facoltà.

Però faccio notare, oltre quello che ha detto il relatore onorevole Scaglia, col quale sono consenziente, che il settore dei concorsi è uno dei più delicati della vita universitaria. Il professore universitario, una volta scelto, non è soggetto, si può dire, a nessun altro controllo per tutta la vita. C'è un controllo solo, operante secondo la legge, sull'operato d'una commissione che ha proposto la terna: il controllo della facoltà universitaria attraverso la chiamata o meno dei vincitori. Il primo ha diritto di andare alla cattedra, mentre il secondo e il terzo non lo hanno. Possono avere una aspettativa: che cioè qualche facoltà li chiami spontaneamente.

Questo corregge, in parte, l'operato delle commissioni. Queste, poi, sono talvolta indotte a non indicare una terna completa considerando che per il secondo e il terzo non sussistono possibilità di essere chiamati. Se prolungassimo il periodo di validità della « terna », certamente otterremmo questi ri-

sultati: che più a lungo durerebbe l'attesa per una chiamata che le università non farebbero; che il Ministero non potrebbe bandire altri concorsi per materie per le quali già vi sono uno o due idonei in attesa; che tanti giovani sarebbero sacrificati. Per di più le facoltà si indurrebbero a non chiamare nessuno nei primi tre anni ma ad aspettare probabilmente il quarto anno per la chiamata.

Non è che nel periodo di due anni, come attualmente previsto, non ci sia modo o tempo o possibilità di chiamare. Tutti sappiamo che i postulanti insistono e le facoltà resistono perché o non intendono coprire quella cattedra o non intendono chiamare quel vincitore.

Questi sono i motivi per i quali mi trovo consenziente con l'onorevole Scaglia. Le tre proposte di legge non meritano di essere approvate.

BERTE. Io desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'argomento delle terne universitarie, dopo quanto hanno detto l'onorevole Presidente ed uno dei relatori. Si tratta di un argomento senza dubbio molto delicato nel riferimento alle autonomie dell'università e, mi sembra, anche molto importante nel quadro generale.

Personalmente reputo che il criterio delle terne — al quale si è fatto ricorso per economia di mezzi e di tempo — sia superato, anti-quato in confronto alle attuali esigenze e mi pare che il legislatore debba tener conto di questa realtà. Non a caso ci troviamo di fronte a tre proposte di legge, di diversa provenienza ma che mirano a risolvere lo stesso problema. Il senso comune mi fa ritenere che la soluzione più semplice, sulla quale si dovrà convenire, è che i concorsi devono avere un unico vincitore, non più una terna, e che le facoltà devono bandire i concorsi per le singole cattedre disponibili. E non credo che il superamento degli attuali criteri sarà a svantaggio degli studiosi, che non sono indiscutibilmente in gran numero ma che rappresentano pur sempre l'*élite* del paese.

La scadenza biennale è assurda. Succede che uno studioso si presenta al concorso e ne è vincitore in quanto ternato. Si può dire che il vero vincitore è chi arriva primo, ma è anche vero che i candidati al concorso sanno che, se entrano nella terna e c'è una disponibilità di cattedre, possono andare a posto. Però si limita questa sua possibilità a due anni soltanto.

Ripeto che se dovessi scegliere, preferirei i concorsi con un solo vincitore, ma se si ac-

cetta il criterio della terna, questa dovrebbe essere sempre valida.

La legge che io ho avuto l'onore di proporre è, fra le tre, l'unica che cerca di cautelarsi, nel senso che lo studioso, se non vuole perdere il titolo di ternato e perciò la sua possibilità di occupare una cattedra, deve continuare a svolgere attività scientifica e didattica.

PRESIDENTE. In che modo didattica?

BERTÉ. Come incaricato. Altrimenti decade dalla sua posizione. Penso che uno dei motivi che hanno indotto a stabilire il limite di due anni è che lo sviluppo scientifico dopo un biennio può rendere necessaria una nuova verifica della preparazione. Ecco perché la mia proposta di legge prevede che i ternati continuino a svolgere una piena e documentata attività in campo didattico e scientifico presso le università.

PRESIDENTE. Quindi lei distingue i ternati incaricati da quelli che non lo sono. Se il secondo dei ternati non è incaricato e il terzo lo è, il diritto sussiste per il terzo e non per il secondo.

BERTÉ. Infatti l'articolo unico della mia proposta di legge finisce dicendomi testualmente: « sempre che i ternati continuino a svolgere una piena attività didattica e scientifica presso le università ».

Vorrei ancora sottolineare che le tre proposte di legge hanno una sostanziale differenza. La proposta Natali si riferisce ai ternati del 1957; la proposta Rossi-Resta vede il problema come problema generale e chiede che il biennio si prolunghi in un quadriennio. La proposta della quale io sono primo firmatario trae invece origine dal fatto che con la legge 18 marzo 1958, n. 311, è stata decisa la distribuzione di 150 nuove cattedre universitarie di ruolo in ragione di 30 all'anno. È sembrato opportuno ai proponenti stabilire che per coloro che partecipano ai concorsi nel quinquennio in cui c'è questa distribuzione di cattedre, la terna rimanga valida per tutto il tempo in cui è in atto la distribuzione stessa. E questo potrebbe anche essere il periodo di prova del sistema proposto, per poi giudicare dei frutti che può aver dato.

A me sembra che ci siano serie ragioni, davvero obiettive, perché questa proposta di legge possa essere presa in considerazione. Non sono qui per insistere sul mio punto di vista e chiederei al Presidente e agli onorevoli colleghi che venisse nominato un Comitato ristretto che studi il problema, veda se è possibile eventualmente unificare le tre proposte di legge o invece se non sia il caso

di affrontare decisamente il problema generale, nel suo complesso.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il Comitato ristretto non mi sembra che sia il caso. La nostra Commissione ha fatto ricorso alla nomina di un Comitato ristretto quando si è trattato di unificare leggi complesse o formulare il testo di articoli sui quali si presentavano numerosi emendamenti. Qui il problema è semplicissimo e la Commissione è perfettamente informata. Il nocciolo del problema è di prorogare o meno la validità delle terne nei concorsi universitari.

Circa l'accantonamento eventuale della questione per un esame del problema generale delle cattedre universitarie, la via che ci offre il regolamento è precisa: che si presenti una proposta di legge apposita.

Poiché è in questo momento sopraggiunto l'onorevole Romita prego il medesimo di voler riferire sulla proposta di legge n. 1532.

ROMITA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Non c'è dubbio che il sistema delle terne nei concorsi universitari è diventato fonte di transazioni, spesso poco onorevoli e onorabili. Si ha quasi l'impressione che il sistema sia stato escogitato per permettere accordi di vario genere e qualche volta addirittura delle compromissioni. Ritengo che il concorso a una sola cattedra e con un solo vincitore sarebbe la soluzione migliore, perché si verrebbe ad eliminare questa collusione fra diverse scuole, professori e candidati.

Tuttavia in questo momento non ci si pone il problema d'una modifica del sistema vigente delle terne. Si tratta soltanto di vedere se il termine di validità di queste terne, fissato fino ad oggi in 2 anni, è da mantenere o da modificare.

Cerchiamo anzitutto di vedere quale è l'origine di questo termine biennale. Mi sono preoccupato di fare una piccola inchiesta nell'ambiente, per non portare qui semplicemente il mio parere personale, e posso riferire che all'origine del termine di 2 anni c'è la considerazione che un biennio è necessario e in media sufficiente perché i non maturi del precedente concorso divengano maturi per il concorso successivo, cioè abbiano il tempo per prepararsi.

Se questo è il criterio con cui è stato fissato il termine di 2 anni, che conseguenza avrebbe il prolungare questo termine a 4 anni? Da una parte ci sono coloro che sono stati riconosciuti idonei e che nutrono aspettative alle cattedre. Allungando il termine, faciliteremmo l'effettivo verificarsi di tali aspet-

tative. D'altra parte, però, nei confronti di coloro che al momento di quel concorso ancora non erano maturi, nei confronti cioè delle forze nuove nel frattempo arrivate alla maturità, noi precluderemmo per altri due anni la via alla cattedra. E, mentre questa ultima preclusione sarebbe di carattere assoluto, per i ternati il limite di due anni non rappresenterebbe una preclusione assoluta, poiché essi possono partecipare di nuovo al concorso successivo, con la possibilità di vincerlo.

Quindi non si può dire che noi, mantenendo il biennio, precludiamo ai ternati la possibilità di accedere alle cattedre e l'apriamo invece agli studiosi nel frattempo maturati. È esatto invece affermare che mantenendo il biennio non precludiamo le cattedre a nessuno, mentre passando da 2 a 4 anni rischiamo di precludere per parecchi anni la possibilità di accedere alle cattedre ai giovani che man mano si vengono formando.

La carriera universitaria è già irta di tante difficoltà e complicazioni ed offre così difficilmente uno sfogo, che non è davvero il caso di stabilire ulteriori sbarramenti. Perché oggi c'è deficienza di giovani che inizino la carriera universitaria? Per diverse ragioni, anche di carattere economico, ma soprattutto perché questa carriera offre sviluppi per poche persone. Ho l'impressione che prolungare a quattro anni la validità delle terne, si rischia di rendere ancora più difficoltosa la carriera universitaria e si finisce per scoraggiare ulteriormente i giovani. Per chi infatti non è ancora arrivato alla maturità alla data del concorso avere quattro anni davanti senza altri concorsi vuol dire avere la carriera troncata e dover prendere altre strade.

Noi sappiamo inoltre come la questione delle cattedre sia un po' troppo nelle mani dei consigli di facoltà, che spesso ritardano i concorsi, aspettano a farli che sia maturo un determinato candidato. C'è una specie di sottobosco in questo campo, fonte di gravi inconvenienti. Allungare la validità delle terne a quattro anni darebbe ancora più agio a queste piccole manovre di facoltà, non sempre fatte nell'interesse della scuola.

D'altra parte c'è anche il rovescio della medaglia e in questo riconosco la giustezza di alcune posizioni, come quella dell'onorevole Bertè. Ma mi sembra che valga solo per alcune facoltà. A tal punto il discorso si allarga, perché non è possibile che, essendoci certe difficoltà in alcuni settori, come la facoltà di medicina, questa debba continuare ad essere retta da ordinamenti identici a quelli di tutte le altre facoltà.

Ne abbiamo avuto un esempio evidente l'anno scorso, per il problema delle libere docenze, che si poneva in un certo modo in alcune facoltà e in modo diverso in altre. Lo stesso potrebbe dirsi per gli esami di Stato.

Anche questa è tuttavia una questione che non possiamo risolvere sul momento, stabilendo ordinamenti diversi per le varie facoltà. Ma possiamo distinguere quali sono le facoltà che danno luogo a situazioni particolari. Ci sono facoltà in cui l'arrivare a vincere un concorso è una eventualità che, verificatasi una volta, può non più presentarsi. E questo accade precisamente per la facoltà di medicina. In questa facoltà, l'allievo che riesce a partecipare a un concorso in cui la commissione è favorevole, e vince il concorso, se lascia passare quella occasione difficilmente potrà averne un'altra. In questo caso giocano fattori di scuola che vanno al di là dei meriti individuali.

Queste situazioni giustificerebbero un prolungamento del termine di validità delle terne nei concorsi universitari. Ma sono situazioni particolari e non possiamo, in considerazione di situazioni particolari, prendere una decisione che nei confronti delle altre facoltà porterebbe a gravi inconvenienti.

CODIGNOLA. Le mie obiezioni su queste tre proposte di legge, di cui una presentata dall'onorevole Bertè, sono pregiudizialmente costituite da una ragione, direi, di costume legislativo. Ci troviamo, in tutti e tre i casi, a legiferare intorno a concorsi già banditi e conclusi.

BERTÈ. Per la mia proposta no.

CODIGNOLA. Anche la sua parla di concorsi espletati, oltre che da farsi.

BERTÈ. Un solo concorso è stato fatto, mentre quattro sono da farsi.

CODIGNOLA. Per la proposta dell'onorevole Natali, la cosa è evidente, perché si riferisce soltanto al concorso del 1957. E quando un concorso è stato bandito e si è svolto in base a determinate disposizioni che i candidati conoscono, è chiaro che non si possono modificare le disposizioni a concorso terminato.

Invece l'onorevole Bertè ha posto un problema di carattere generale che — se non consideriamo il concorso già espletato e ci limitiamo ai concorsi a venire — può essere esaminato.

Quello che ha detto il presidente Ermini sulla garanzia rappresentata dalla facoltà di chiamare o no, è giustissimo. Ciò costituisce in certo modo un giudizio sulla scelta fatta dalla commissione di concorso. E poiché qual-

che volta accade che la scelta fatta può essere inficiata da interessi di gruppo ed altro, un'ulteriore garanzia effettivamente c'è ed è utile. Però il sistema attuale presenta degli inconvenienti gravi allorché si bandisce il concorso per discipline di cui si hanno pochissime cattedre.

Per esempio, in campo medico — e mi pare così sia accaduto — si bandisce un concorso per la cattedra di odontoiatria. Ci sono tre vincitori, la solita terna. È chiamato il primo. Gli altri due vincitori costituiscono un elemento di disordine per anni nella vita universitaria, perché spingono a che vengano istituite artificialmente altre cattedre di odontoiatria.

Mi pare che il Consiglio superiore, in una seduta di qualche tempo fa, aveva formulato dei suggerimenti: mantenendo la terna, aveva proposto che non venissero aperti concorsi se non fossero state libere tre cattedre di quella disciplina o, almeno, non si prevedessero libere entro il biennio. Questo per essere sicuri che gli idonei del concorso siano tanti, quanti sono i posti disponibili.

PRESIDENTE. Ma poi le facoltà sono libere di non assegnare i posti!

ROMITA, *Relatore*. Sarebbe però un modo di limitare gli inconvenienti. Altrimenti si potrebbe pensare alla soluzione di trasformare il sistema della terna in quello di un solo vincitore, il che consentirebbe di mettere a concorso, per la stessa disciplina, ancora due volte la cattedra. Rimarrebbe un inconveniente, rappresentato dal fatto che la facoltà che mette a concorso la cattedra sarebbe costretta a riconoscere quello che la commissione ha fatto. Ma a questo proposito c'è da considerare che quando esiste una commissione, i cui componenti siano nominati con le opportune garanzie, evidentemente il corpo dei professori deve riconoscerne l'operato.

PRESIDENTE. Ma già oggi il primo ha diritto di andare all'università che ha bandito il concorso.

ROMITA, *Relatore*. Direi che, *de jure condendo*, il problema ci sia. Se però vogliamo affrontare il problema generale, tutto il discorso va ripreso e la questione va esaminata a fondo. Si tratterebbe di modificare il testo unico delle norme per l'istruzione superiore. Non mi pare che possa risolversi un problema di questa importanza attraverso una leggina, che può servire a scopi immediati ma che darebbe luogo a degli inconvenienti.

RIVERA. Ho poche considerazioni da aggiungere a quelle fatte così bene dai colleghi. Mi pare che i problemi siano due. Uno è il

problema di come bisogna bandire i concorsi ed espletarli, e un altro è la proroga dell'attuale sistema. Di sistemi ne sono stati proposti molti. C'è anche quello che tutti i professori di una materia o di materie affini segnalino ciascuno un nome e che il vincitore sia il designato che raccoglierà più voti. È un metodo semplice e forse migliore dell'attuale.

Però, se si solleva il problema generale, vorrei osservare che quando si esamina un sistema già applicato, si è portati a rilevarne i difetti. Così abbiamo visto i difetti dell'attuale sistema. Ma non abbiamo ancora l'esperienza dei difetti che potrebbe presentarne uno nuovo. Perciò, prima di cambiare bisogna riflettere molto.

Il mantenimento della validità della terna per due anni costituisce una garanzia per coloro che aspirano a partecipare ai concorsi e quindi per le forze fresche di cui l'università ha bisogno di essere rifornita. Le nuove forze devono poter affluire con un ritmo che può essere quello di due o tre anni. Prolungando ancora il periodo, si fossilizza la situazione e si va incontro a un certo disordine. Quindi le leggi così come sono proposte non possono essere accettate. Però si può prendere in esame una proposta di cambiamento della legge sui concorsi universitari, da studiare con l'ausilio dell'esperienza.

SERONI. Anche da parte nostra sorge lo stesso problema. Ci troviamo di fronte a tre leggi che si propongono la modifica di una parte di un sistema. Un sistema criticabile, sul quale si potrà discutere, ma che in fondo è un congegno delicatissimo, per cui bisogna stare attenti a toccarlo. È un congegno che tiene conto da un lato dei diritti dello Stato sulla nomina dei professori universitari e, dall'altro, dei diritti dell'università, dell'autonomia delle facoltà. Sono problemi che vanno discussi con una visione generale. Ritengo che accettare le proposte che ci vengono presentate — compresa quella Bertè, che mi sembra meglio articolata — significherebbe, allo stato attuale, aggravare uno degli aspetti che più si criticano. È stato parlato di sottobosco; direi che, prolungando il limite, questo sottobosco si infittirebbe.

Quindi siamo favorevoli a un riesame generale di tutta la materia, anche in connessione con la riforma della scuola, nel corso della discussione della quale certamente si dovrà parlare anche della riforma dell'università.

Associandoci alle perplessità espresse dagli stessi relatori, esprimiamo l'opinione che

non sia toccato questo delicatissimo congegno e che sia accantonato il problema, non passando all'esame degli articoli.

BERTE. Mi scuso se prendo di nuovo la parola, ma sono presentatore di una delle proposte.

L'onorevole Codignola ha certamente ben compreso lo spirito della proposta di legge di cui sono firmatario, ma forse non ha colto l'aspetto dell'occasione che l'ha motivata.

Dico subito, in riferimento al costume legislativo, che sono disposto ad escludere dalla mia proposta tutti i concorsi già espletati.

La mia proposta prende occasione dalla legge 18 marzo 1958, n. 311, la quale apre a noi legislatori, con la distribuzione di 150 cattedre nello spazio di cinque anni, il terreno favorevole per stabilire, con un sano gradualismo legislativo, la durata triennale, o quadriennale, o quinquennale della validità delle terne. Mi sono soffermato sulla durata quadriennale, scegliendo una soluzione mediana, ed ho cercato di far rientrare nella mia proposta tutti coloro che possono avere interesse all'applicazione della legge 18 marzo 1958. Ecco perché riguarda anche un concorso già espletato: perché quel concorso, nel suo sviluppo nel domani immediato, rientra nel quinquennio di attuazione della legge sopra citata.

Gli interventi degli onorevoli colleghi hanno sollevato dei problemi certamente importanti, ma è ovvio che chi propone una legge l'ha già meditata. Sono ben lieto dell'occasione, che richiama a una meditazione comune e spero proprio che si possa addivenire alla formulazione di una legge che preveda un unico vincitore per concorso.

Debbo comunque sottolineare che la mia proposta di legge potrebbe servire a sperimentare un nuovo sistema in un settore in cui si sente la necessità di mutare.

CAIAZZA. Dopo aver ascoltato l'esposizione di tanti argomenti pro e contro la proposta di legge, credo che la soluzione migliore consista nella sospensione della discussione, onde si abbia il tempo sufficiente per studiare in profondità il problema e quindi riproporlo in modo più idoneo.

In questo senso faccio formale proposta.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può non aderire alla richiesta di rinvio, dal momento che la sua posizione non è favorevole alla proposta di legge, condividendo le perplessità manifestate dal Presidente, dai due relatori e dagli altri colleghi che si sono dichiarati contrari.

SCAGLIA, *Relatore*. Non ho nulla in contrario al rinvio della discussione.

NATALI. Mi rincresce di non aver partecipato all'intera discussione su queste proposte di legge e perciò non sono in grado di rispondere esaurientemente a tutti gli intervenuti. Ma, dalle ultime battute che ho ascoltato, specie quando ho sentito parlare di nuove leve che dovrebbero trovar posto nelle università, ho tratto l'impressione che l'impostazione data a questo problema sia piuttosto diversa dal motivo che ha ispirato la mia proposta di legge.

Comunque aderisco alla proposta di rinvio e mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Caiazza.

(È approvata).

Il seguito della discussione delle tre proposte di legge è rinviato a data da destinarsi.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Grada ed altri: Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici (modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (387-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Grada, Marangone, Liberatore e Seroni: « Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici ».

La proposta di legge, approvata dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 marzo 1959, è stata modificata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore, onorevole Marangone, di illustrare le modifiche apportate.

MARANGONE, *Relatore*. Le modifiche apportate a questa proposta di legge dalla VI Commissione permanente del Senato consistono nella distinzione della ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra e della costruzione di nuovi edifici pubblici, facendo rientrare ambedue i casi nell'applicazione della legge.

Considerando che la legge mantiene comunque tutte le garanzie necessarie, e che gli artisti italiani da troppo tempo attendono la sua applicazione, perché essa può portare un beneficio anche di carattere economico all'attività artistica, esprimo parere favorevole, sicuro che gli onorevoli colleghi vorranno fare altrettanto.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1960

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GRADA. Non faccio alcuna opposizione. Mi sembra però la nuova dizione adoperata si possa prestare a qualche equivoco. Innanzitutto perché edifici distrutti dalla guerra non ne esistono più; in secondo luogo perché quel « nuove costruzioni » può essere un termine abbastanza equivoco rispetto ad « ogni tipo di costruzione » che noi avevamo considerato nella legge.

Comunque, si tratta di un piccolo particolare che non ha gran valore.

Debbo però fare un'altra osservazione. È pervenuta qualche lamentela da parte di artisti, perché essi sarebbero ancora in minoranza nelle commissioni previste nell'ambito di questa legge.

Io sono dell'avviso che non sia giusta questa lamentela, considerato che, su 9 membri, 3 sono artisti nominati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione delle associazioni di categoria, un altro artista o critico d'arte viene designato dall'amministrazione e che infine bisogna considerare che anche il sovrintendente e lo stesso progettista sono dentro l'ambiente artistico.

Tenevo a fare questa dichiarazione, per dimostrare che la mia non è un'accettazione di comodo ma è un'accettazione convinta.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alle modifiche approvate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Provincie, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici che provvedano all'esecuzione di costruzioni di edifici pubblici, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto ».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Re-

gioni, le Provincie, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto ».

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2, 3 e 4 non hanno subito modificazioni, mentre l'articolo 5 è stato soppresso.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Pongo in votazione la soppressione di questo articolo, apportata dalla VI Commissione permanente del Senato.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Baldini ed altri: Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi (approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Baldini, Bellisario, Moneti, Benedetti, Zaccari: « Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Savio Emanuela ha facoltà di svolgere la relazione.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato, tende a normalizzare alcune situazioni lasciate insolute dalla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, concernente la statizzazione delle scuole elementari per i ciechi.

La proposta di legge, dovuta all'iniziativa dei senatori Baldini ed altri, affronta e ri-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1960

solve tre principali problemi, accantonando per il momento quello degli assistenti, unicamente per motivi di indole finanziaria.

Il primo problema riguarda la sistemazione degli insegnanti di musica e di canto. L'orario di insegnamento di queste discipline è stabilito in 25 ore settimanali, e di conseguenza l'insegnante sostiene un onere di lavoro identico a quello dei colleghi maestri elementari. Non si capisce perché, dunque, debba esistere una condizione di disparità dei primi rispetto ai secondi. Con la proposta di legge in esame, l'insegnamento di queste discipline, che prima era affidato per incarico, viene ora fissato in appositi ruoli provinciali.

Altra situazione lasciata insoluta dalla legge n. 1463 era l'inquadramento degli insegnanti elementari, esplicanti la loro attività presso tali scuole.

La legge citata, infatti, stabiliva che una parte di questi insegnanti elementari sarebbe stata inquadrata nei ruoli, e precisamente coloro che nell'ultimo decennio avessero insegnato per tre anni con la qualifica di ottimo e avessero altresì conseguito il diploma di abilitazione speciale rilasciato dalla scuola di metodo « Romagnoli ». Ma la stessa legge stabiliva inoltre che, nei successivi concorsi, il 50 per cento dei posti dovesse essere riservato agli insegnanti provvisti dei requisiti richiesti ma che tuttavia non avevano potuto essere inquadrati nel ruolo organico. Senonché, fino ad oggi non sono stati banditi concorsi né è stato emanato alcun regolamento. La proposta di legge al nostro esame provvede a colmare questa lacuna, consentendo la immissione nei ruoli di quegli insegnanti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 1463, con la variante, nelle qualifiche, di due anni di « ottimo » e di « distinto » per gli altri anni. A prima vista potrà sembrare, questo, un criterio troppo largo, ma la proposta Baldini fissa e delimita criteri molto rigorosi che garantiscono solo ai veramente meritevoli l'immissione nei ruoli.

L'ultimo problema lasciato insoluto riguardava il compenso. Infatti, questi insegnanti venivano pagati in misura inferiore a quella stabilita per gli insegnanti per sordomuti. Con la proposta di legge, il compenso complementare attinente alla funzione docente viene elevato, per il personale insegnante nelle scuole elementari per ciechi da lire 1.000 a lire 5.000.

Credo che a nessuno dei colleghi sfuggirà l'importanza di questo provvedimento e pertanto mi permetto di pregare che lo stesso sia approvato senza emendamenti. Aggiungo

che la Commissione bilancio ha dato parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONE. Sono favorevole alla proposta di legge.

SCIORILLI BORRELLI. Anch'io sono favorevole.

MALAGUGINI. Questa proposta di legge non esaurisce tutti i problemi del settore. Vi sono problemi, però, come ad esempio quello degli assistenti, che, anche se importanti, non rivestono carattere d'urgenza e possono in un certo senso aspettare, mentre ve ne sono altri che vanno affrontati subito. Provvedere per questa povera gente che ha avuto la sfortuna di essere colpita dal male più grande che può capitare ad una creatura umana: la cecità, mi sembra doveroso da parte nostra. Ecco perché pregherei gli onorevoli colleghi di voler affrettare il più possibile la votazione della proposta di legge al nostro esame ed astenersi, quindi, dal presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara senz'altro favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nelle provincie in cui funzionano scuole elementari statali per ciechi sono istituiti ruoli speciali degli insegnanti di musica e canto delle scuole elementari per ciechi, in ragione di un posto di ruolo per ogni cinque classi funzionanti presso lo stesso Istituto.

Agli insegnanti iscritti nei ruoli previsti dal precedente comma si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei maestri delle scuole elementari statali per ciechi.

(È approvato).

ART. 2.

I posti di ruolo per l'insegnamento della musica e del canto sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami, riservati ai ciechi che siano in possesso del diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1960

Gli aspiranti devono essere forniti altresì del diploma della Scuola di metodo « A. Romagnoli ». A tal fine il Ministero della pubblica istruzione potrà in deroga alle vigenti norme, autorizzare appositi corsi presso la Scuola di metodo anzidetta o stabilire speciali norme per l'assegnazione degli aspiranti all'insegnamento della musica e del canto ai corsi normali.

(È approvato).

ART. 3.

Sono abrogati l'articolo 8 ed il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463.

(È approvato).

ART. 4.

All'insegnamento della musica e del canto nelle scuole per le quali non sia istituibile il posto di ruolo a norma del precedente articolo 2, si provvede con incarichi conferiti annualmente dai Provveditori agli studi a coloro che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui allo stesso articolo, con preferenze ai ciechi a parità di condizioni.

Al personale incaricato è dovuta una retribuzione mensile pari ad un venticinquesimo, per ogni ora settimanale di lezione, dello stipendio mensile corrispondente al coefficiente iniziale dei maestri elementari di ruolo.

(È approvato).

ART. 5.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari governative speciali per ciechi, è inquadrato nel ruolo speciale degli insegnanti di musica e canto purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito del diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte;

b) aver prestato servizio in scuole elementari statali o parificate per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di « ottimo » e, per gli altri anni, una qualifica non inferiore a « distinto ».

Il passaggio in ruolo del personale di cui al presente articolo diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 12 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è abrogato.

I maestri elementari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio nelle scuole governative per ciechi sono inquadrati nel ruolo speciale provinciale di cui all'articolo 3 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti del diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola di metodo per gli educatori dei ciechi « A. Romagnoli »;

b) aver prestato regolare servizio nelle scuole governative per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di « ottimo » e, per gli altri anni, una qualifica non inferiore a « distinto ».

(È approvato).

ART. 7.

Al personale che otterrà l'inquadramento a norma dei precedenti articoli 5 e 6, sarà riconosciuta un'anzianità, agli effetti dell'inquadramento stesso, corrispondente al servizio prestato nelle scuole statali o parificate per ciechi. Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive disposizioni.

(È approvato).

ART. 8.

Il compenso ai maestri e agli insegnanti di musica e canto corale nelle scuole elementari statali per ciechi corrisposto per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente di cui alla tabella F annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, viene elevato a lire 5.000 mensili.

(È approvato).

ART. 9.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i

normali stanziamenti del capitolo n. 42 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

LEONE RAFFAELE. Chiedo che la Commissione esamini immediatamente la proposta di legge n. 1861.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali (1861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Pitzalis, Baldelli, De Capua e Fusaro: « Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali ».

In assenza del relatore, prego l'onorevole Leone, primo dei firmatari della proposta di legge, di svolgere la relazione.

LEONE RAFFAELE. Mi rimetto a quanto già esposto in sede referente, riservandomi di fornire ulteriori chiarimenti in sede di articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha delle riserve da fare per quanto riguarda gli articoli 2 e 3 della proposta di legge al nostro esame per la considerazione che, stando alla dizione degli articoli, si corre il rischio (usando ad esempio la denominazione « supplenti annuali ») di far nascere delle aspettative, dei desideri che è bene, invece, evitare. D'altra parte bisogna infatti considerare che i cosiddetti supplenti temporanei in sostanza si verrebbero a trovare nella stessa condizione dei supplenti annuali e non vedo, quindi, il perché si debbano distinguere le due figure. Il Governo, pertanto, mentre accetta, così come è formulato l'articolo 1, propone la soppressione degli articoli 2 e 3.

LEONE RAFFAELE. Onorevole Presidente, con l'articolo 2 in sostanza non si fa che chiedere per i supplenti annuali quei benefici che noi concediamo agli incaricati, benefici che conseguono dalla permanenza nel loro posto per l'intero anno scolastico; questo è tutto, in quanto non intendiamo assolutamente che essi possano derivarne maggiori aspettative.

Per quanto riguarda poi la denominazione di « supplente annuale », ritengo che essa sia utile proprio al fine di indicare una certa differenza tra le varie forme di supplenza che si possono avere nelle scuole. Comunque il problema più importante è, secondo me, quello di concedere ai supplenti la possibilità di insegnare almeno per un anno; se così non fosse la legge stessa finirebbe di avere valore. Voi tutti sapete che oggi, in qualche provincia vengono chiamati dei laureati per delle supplenze occasionali di pochi giorni o settimanali; io non posso considerare che sia giusto, onorevoli colleghi, porre tutti sullo stesso piano. Il minimo che si può fare è, ripeto, dar loro la possibilità di insegnare per un intero anno, affinché siano estesi ad essi tutti i benefici (tranne logicamente la conferma di cui alla legge n. 160) che si danno agli incaricati. Penso quindi che i suggerimenti dell'onorevole Sottosegretario, anche se ispirati dal desiderio di andare incontro allo spirito della legge, in un certo senso vadano al di là di questa; ecco perché io mi permetto di pregarla vivamente affinché voglia consentire che gli articoli 2 e 3 della proposta di legge rimangano invariati, almeno nella loro struttura.

CAIAZZA. Onorevoli colleghi, ove il Governo non insista sulla soppressione di tali articoli, proporrei una dizione degli articoli che, pur esprimendo gli stessi concetti, non si serve delle parole di supplenti annuali o temporanei.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, dunque, all'esame degli articoli:

ART. 1.

Ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'articolo 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, viene stabilito che gli insegnamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge vengano conferiti, nei limiti dei posti disponibili dopo l'espletamento delle nomine degli insegnanti forniti del prescritto titolo di abilitazione, agli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di

abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in base all'ordine risultante dalle graduatorie compilate secondo le modalità previste dall'articolo 2 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

CODIGNOLA. Proporrei di rifarci, anziché alla legge n. 160, all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1267, al quale in pratica l'altra legge rinvia.

LEONE RAFFAELE. Ma l'articolo 2 della legge 19 marzo 1955, n. 160, non dà luogo ad equivoci. Esso infatti dice testualmente: « Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferiti per incarico, le graduatorie degli aspiranti sono compilate a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1267, e secondo le tabelle di valutazione che per ogni triennio sono fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Avverso la valutazione dei titoli e dei requisiti è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 5 ». Mi sembra, quindi, inutile rifarci al decreto legislativo n. 1267.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo originario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo seguente:

ART. 2.

« Coloro ai quali sono conferiti incarichi di insegnamento per l'intero anno scolastico secondo le modalità previste dal precedente articolo 1, sono denominati supplenti annuali e viene loro riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, a favore degli incaricati, fatta eccezione per l'istituto della conferma nell'insegnamento, di cui all'articolo 3 della predetta legge ».

CAIAZZA. Per l'articolo 2 proporrei questa dizione:

« A coloro ai quali sono conferiti incarichi di insegnamento per l'intero anno scolastico secondo le modalità previste dal precedente articolo 1, viene riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, a favore degli incaricati ».

PRESIDENTE. A questo primo comma dovrebbe far seguito il seguente, proposto dal-

l'onorevole Codignola e sostitutivo dell'ultima parte del testo originario:

« Ai suddetti supplenti non è, comunque, applicabile l'istituto della conferma dell'insegnamento di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 160 ».

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto senz'altro questa formulazione; peraltro potrebbe essere superfluo il secondo comma.

LEONE RAFFAELE. Ho timore che questa formulazione possa essere interpretata nel senso che non è nostra intenzione estendere ai supplenti i benefici di cui al precedente articolo. Si sa, infatti, che i supplenti comuni non possono usufruire di quei benefici se almeno non insegnano per un intero anno scolastico.

Quanto al secondo comma ringrazio il rappresentante del Governo, ma non posso non ricordare le preoccupazioni manifestate l'altra volta dal collega Codignola, il quale prospettò anche la possibilità di una richiesta di rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Sono preoccupazioni condivise anche da altri membri di questa Commissione, onorevole Leone.

LEONE RAFFAELE. La nostra preoccupazione è che l'istituto della conferma sia sempre abbinato all'abilitazione. Se si sancisce la conferma automatica per i non abilitati, noi veniamo a creare una premessa per certe rivendicazioni cui non credo che la Commissione sia disposta ad accedere.

Per evitare preoccupazioni su questo piano e per impedire di far sorgere nell'animo degli interessati aspirazioni che non sarebbero fondate nel diritto, abbiamo voluto esplicitamente indicare che ad essi non compete per automatismo l'istituto della conferma, anche se siamo convinti che, proprio per lo spirito di questa proposta di legge, ogni anno attraverso i normali concorsi presso i provveditorati, essi avranno in pratica la conferma.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 2 nel testo risultante dagli emendamenti Caiazza e Codignola.

« A coloro, ai quali sono conferiti incarichi di insegnamento per l'intero anno scolastico secondo le modalità previste dal precedente articolo 1, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, a favore degli incaricati ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1960

Ai predetti supplenti non è comunque applicabile l'istituto della conferma nell'insegnamento, di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 160».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« I professori nominati per gli insegnamenti di cui all'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, sono denominati supplenti temporanei e si applicano nei loro confronti le norme stabilite nella predetta legge per gli insegnanti supplenti ».

L'onorevole Caiazza ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Nei confronti dei professori nominati non per l'intero anno scolastico per gli insegnamenti di cui all'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, si applicano le norme stabilite nella predetta legge per gli insegnanti supplenti ».

LEONE RAFFAELE. La legge n. 160 definisce supplenti coloro che fino al 1960 saranno nelle graduatorie provinciali. Ora noi vogliamo introdurre un'altra significazione a questo termine di supplenze. Ecco perché avevo proposto la distinzione fra supplenti annuali e temporanei.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per evitare una definizione precisa si potrebbe parlare di « professori nominati per una supplenza temporanea... ».

LEONE RAFFAELE. Credo che la mia preoccupazione sia condivisa anche da altri colleghi. La legge n. 160 specifica la natura del supplente come dell'incaricato. Supplenti sono coloro che ricevono l'incarico annuale, ed è previsto che questi, fino al 1960, siano nominati in base alle graduatorie provinciali fatte dai provveditorati agli studi.

PITZALIS. Propongo di non modificare l'articolo e di procedere perciò alla votazione del testo nella formulazione a noi pervenuta.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi oppongo. Si vedrà in seguito se questa formulazione è accettabile.

CAIAZZA. Il mio intervento era determinato dal desiderio di facilitare le cose, ma sono disposto a ritirare il mio emendamento se esso dovesse essere motivo di contrasto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Caiazza ha ritirato il suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo originario.

(*È approvato*).

L'onorevole Codignola ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Il limite massimo stabilito dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, per la formazione delle commissioni provinciali, è soppresso ».

CODIGNOLA. Il secondo comma del decreto luogotenenziale 7 maggio 1948, n. 1276, parla della composizione della commissione per la graduatoria degli abilitati e stabilisce che essa sia composta di 3 membri se le domande sono fino a 600 e aumenta di un membro per ogni 300 domande in più fino ad un massimo di duemilaquattrocento domande. Poi non è più consentito aumentare il numero dei commissari. Nelle grandi sedi, questo numero viene spesso superato, per cui le commissioni procedono con difficoltà.

Col mio emendamento si ottiene lo scopo di eliminare il limite massimo in modo che la commissione possa continuare ad aumentare di un membro ogni 300 aspiranti.

CERRETI ALFONSO. Gli abilitati sono confermati *ope legis* e pertanto non si verifica più quella pleora di domande di un tempo. Conseguentemente, cade anche la preoccupazione che aveva spinto l'onorevole Codignola a presentare l'emendamento.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sarei del parere di vedere i consigli che ci darà l'esperienza.

CODIGNOLA. Non insisto.

PRESIDENTE. La discussione degli articoli è così terminata. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulle proposte di legge:

SEGNI e ERMINI: « Contributo straordinario agli Istituti storici per l'età moderna e contemporanea e per il Risorgimento nella ricorrenza del primo centenario dell'unità

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1960

nazionale » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (32-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

DE GRADA ed altri: « Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (387-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Senatore BALDINI ed altri: « Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1897):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEONE RAFFAELE ed altri: « Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per

quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali ».

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, Di Luzio, Ermini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Niccolosi Anna, Grezzi, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Liberatore, Limoni, Marotta Vincenzo, Malagugini, Marangone, Natta, Perdonà, Pitzalis, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

È in congedo:

Rampa.

La seduta termina alle 19,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI